

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BASTIGLIA, BOMPORTO, CASTELFRANCO EMILIA, NONANTOLA, RAVARINO E SAN CESARIO SUL PANARO E L'UNIONE DEL SORBARA PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLA GESTIONE IN FORMA COORDINATA E ASSOCIATA DELLE FUNZIONI INERENTI I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

L'anno duemilaventitré il giorno uno del mese di febbraio,

TRA

Il Comune di Bastiglia (Mo), in persona del Sindaco Francesca Silvestri, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Bastiglia, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 19 del 21/12/2022, esecutiva

Il Comune di Bomporto (Mo), in persona del Sindaco Tania Meschiari, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Bomporto, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 41 del 16/12/2022, esecutiva

Il Comune di Castelfranco Emilia (Mo), in persona del Sindaco Giovanni Gargano, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelfranco Emilia, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 99 del 22/12/2022, esecutiva

Il Comune di Nonantola (Mo), in persona del Sindaco Federica Nannetti, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Nonantola, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 56 del 22/12/2022, esecutiva

Il Comune di Ravarino (Mo), in persona del Sindaco Maurizia Rebecchi, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Ravarino, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 41 del 20/12/2022, esecutiva

Il Comune di S. Cesario sul Panaro (MO) in persona del Sindaco Francesco Zuffi, domiciliato per la sua carica presso il Comune di S. Cesario sul Panaro, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 102 del 22/12/2022, esecutiva

E

L'Unione Comuni del Sorbara (Mo), in persona del Presidente Francesco Zuffi, domiciliato per la sua carica presso l'Unione Comuni del Sorbara, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 30 del 28/12/2022, esecutiva

U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0005551/2023 del 15/03/2023

Firmatario: MAURIZIA REBECCHI, FRANCESCA SILVESTRI, GIOVANNI GARGANO, FRANCESCO ZUFFI, TANIA MESCHIARI, FEDERICA NANNETTI

UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Unione Comuni del Sorbara

PREMESSO

- che i Comuni di Bastiglia, Bomporto e Ravarino con atti approvati dai rispettivi consigli comunali in data 15/5/2000, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 26 della L. 142/90, ora art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Unione Comuni del Sorbara";
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- che detti atti consiliari sono stati controllati senza rilievi dal CO.RE.CO. di Bologna nella seduta del 17/5/2000;
- che lo Statuto è entrato in vigore il 17/6/2000;
- che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 19/6/2000;
- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;
- che con deliberazioni:
 - del Consiglio Comunale di Bastiglia n. 8 del 19.01.09,
 - del Consiglio Comunale di Bomporto n.6 del 23.01.09,
 - del Consiglio Comunale di Nonantola n.3 del 15.01.09,
 - del Consiglio Comunale di Ravarino n.4 del 14.01.09,
 - del Consiglio dell'Unione n.3 del 07/02/2009 esecutive ai sensi di legge, è stato approvato l'allargamento dell'Unione comuni del Sorbara al comune di Nonantola e sono stati approvati Statuto ed atto costitutivo dell'Unione;
- che lo Statuto dell'Unione è entrato in vigore il 23.04.09 e che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione il 08.05.2009 con Rep. n. 174.
- che i Comuni aderenti all'Unione Comuni del Sorbara (Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino) hanno approvato il trasferimento all'Unione medesima delle funzioni inerenti il sistema informatico associato, con:
 - Delibera di Consiglio comunale di Bastiglia n. 63 del 28.09.09;
 - Delibera di Consiglio comunale di Bomporto n. 69 del 02.10.09;
 - Delibera di Consiglio comunale di Nonantola n.103 del 01.10.09;
 - Delibera di Consiglio comunale di Ravarino n. 56 del 28.09.09
 - e con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 26 del 05.10.09
- che con le seguenti deliberazioni, tutte ad oggetto "Legge Regionale 21/2012: adeguamento

dell'Unione Comuni del Sorbara all'ambito territoriale ottimale. Approvazione Statuto e Atto Costitutivo" è stato approvato l'allargamento dell'Unione comuni del Sorbara ai comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro

- deliberazione del Consiglio Comunale di Bastiglia n. 29 del 28/06/2016;
 - deliberazione del Consiglio Comunale di Bomporto n.28 del 27/06/2016;
 - deliberazione del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia n.57 del 29/06/2016;
 - deliberazione del Consiglio Comunale di Nonantola n.57 del 28/06/2016;
 - deliberazione del Consiglio Comunale di Ravarino n.28 del 27/06/2016;
 - deliberazione del Consiglio Comunale di San Cesario sul Panaro n.31 del 27/06/2016;
 - deliberazione del Consiglio Unione Comuni del Sorbara n.10 del 30/06/2016;
- Che i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro hanno approvato il trasferimento all'Unione medesima delle funzioni inerenti i servizi educativi e scolastici con:
- deliberazione del Consiglio Comunale di Bastiglia n. 19 del 21/12/2022;
 - deliberazione del Consiglio Comunale di Bomporto n. 41 del 16/12/2022;
 - deliberazione del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia n. 99 del 22/12/2022;
 - deliberazione del Consiglio Comunale di Nonantola n. 56 del 22/12/2022;
 - deliberazione del Consiglio Comunale di Ravarino n. 41 del 20/12/2022;
 - deliberazione del Consiglio Comunale di S.Cesario sul Panaro n. 102 del 22/12/2022;

recepite dall'Unione con Deliberazione del Consiglio n. 30 del 28/12/2022

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione del Sorbara, per brevità chiamata Unione, da parte dei Comuni aderenti della gestione in forma coordinata e associata delle funzioni inerenti i servizi educativi e scolastici. La gestione associata dei servizi educativi e scolastici in Unione mira a realizzare una forte integrazione delle politiche educative e di quelle scolastiche, a garantire il presidio del territorio dei Comuni conferenti attraverso la migliore sinergia di competenze professionali nel coordinamento, a promuovere e rafforzare nel proprio territorio l'omogeneità dei servizi espletati, l'equità delle politiche tariffarie e dei sistemi di accesso.
2. In particolare viene conferita la gestione in forma coordinata e associata comprendente tutti i compiti e le attività inerenti:
 - a) il coordinamento fra i soggetti pubblici e privati che, nelle comunità di riferimento, hanno come finalità ed esercitano la funzione di accrescimento dell'educazione, delle conoscenze e della formazione, con il fine di rendere coerenti e sinergiche le singole azioni rispetto alle necessità in tal senso delle proprie comunità;
 - b) la programmazione e l'esercizio dei servizi erogati direttamente o in convenzione di Servizi Educativi, Nidi e Scuola d'Infanzia comprendenti l'educazione, l'insegnamento e la formazione;
 - c) il coordinamento pedagogico, nonché la formazione ed aggiornamento del personale educativo 0/6;
 - d) la programmazione e l'esercizio delle attività di accesso ai servizi scolastici gestiti direttamente o in convenzione e il coordinamento degli accessi ai servizi gestiti da altri soggetti pubblici e privati;
 - e) la gestione unitaria dei procedimenti amministrativi delle procedure organizzative delle attività economico finanziarie afferenti le funzioni, le attività e gli interventi in materia educativa e scolastica (accesso e regolazione dei servizi, gestione rette, gestione controlli veridicità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni, gestione dei procedimenti di autorizzazione e concessione e dei benefici in carico al Settore; gestione degli appalti e delle esternalizzazioni, controllo dell'esecuzione dei contratti etc.);
 - f) Gli interventi di programmazione della rete dei servizi educativi e scolastici, la gestione dei piani di dimensionamento e qualificazione del sistema scolastico e degli interventi di arricchimento dell'offerta formativa;
 - g) la programmazione e l'esercizio dei servizi ausiliari a quelli educativi e di insegnamento e formazione quali trasporto scolastico, mensa scolastica, servizi di prolungamento;

- h) Gli interventi di inclusione e integrazione scolastica per bambini disabili e stranieri sia in termini di servizi educativi assistenziali che in termini di fornitura ausili;
 - i) la gestione delle interfacce servizio scolastico unionale, scuole e uffici tecnici di competenza dei territori in materia di edilizia scolastica e lo sviluppo delle proposte di programmazione della manutenzione ordinaria e rinnovo delle attrezzature delle strutture scolastiche ed educative;
 - j) la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo;
 - k) la vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo scolastico e gli interventi di contrasto alla dispersione scolastica e di prevenzione del disagio in ambito scolastico nei confronti della popolazione dell'unione;
 - l) la gestione delle competenze attribuite dalla legge in materia di servizi integrativi, ricreativi, estivi e di conciliazione;
 - m) la promozione della più ampia partecipazione delle famiglie e altri stakeholder all'attività dei servizi;
 - n) interventi di orientamento scolastico;
 - o) interventi didattico- educativi- formativi extrascolastici a favore di minori, studenti e famiglie;
 - p) la definizione e la realizzazione dei progetti di sviluppo ed innovazione riguardanti l'educazione anche agli adulti, l'insegnamento, la scuola e la formazione;
 - q) la gestione e la titolarità dei rapporti economici con l'utenza derivanti dalla erogazione dei servizi trasferiti da parte dell'Unione;
 - r) tutto quanto previsto e necessario in termini di governo e gestione, per mantenere i livelli di servizio e di soddisfazione dell'utenza richiesti all'Unione dalla comunità di riferimento per le materie trasferite dai Comuni oggetto della presente convenzione;
 - s) monitoraggio della qualità dei servizi, anche attraverso indagini scientifiche periodiche di gradimento relative all'accesso ai servizi educativi e scolastici.
3. È costituita in capo all'Unione la struttura organizzativa associata dei servizi educativi e scolastici e ad essa sono trasferite le funzioni ed i compiti specifici come precisati dal funzionigramma dell'ente e secondo la struttura definita dall'organigramma.
4. Le funzioni, le attività e i compiti sopra menzionati sono svolti unitariamente dalla struttura unificata secondo la ripartizione interna di funzioni, attività e competenze che sarà definita a livello organizzativo fra l'Unione e gli enti aderenti.
5. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune

volte a garantire l'effettività e l'integralità del conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1, comma 2.

6. L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.
7. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
8. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

ART. 2

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell'Unione. L'esercizio unificato del servizio decorre dal 01.08.2023.
2. A seguito dell'adozione degli atti organizzativi di cui al successivo art. 3, comma 7, l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta. Con il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi, in relazione alle funzioni oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.
3. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite.
4. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.
5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.
6. La struttura organizzativa incardinata all'interno dell'organigramma dell'Unione sarà articolata in servizi.

7. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 6 della presente convenzione.
8. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.
9. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.
10. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'ente. In questi ultimi casi la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o dei singoli Enti.
11. Qualora sia necessario, per l'autorità giudiziaria, acquisire prova circa la sussistenza di crediti vantati da terzi nei confronti di uno degli enti conferenti le funzioni oggetto della presente convenzione i Sindaci potranno delegare singoli dipendenti dell'Unione anche con riferimento al personale assegnato al presidio territoriale di riferimento.
12. Fino alla emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, applicando su ciascun territorio comunale i regolamenti di accesso e di determinazione delle rette che ciascun Comune conferente applica al momento del trasferimento delle materie.

ART. 3

DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio, trasferito, comandato dai Comuni aderenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'articolo n 32, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari.
3. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio competente vengono determinati nell'ambito dei documenti di programmazione delle risorse umane

dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.
5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
6. Entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione, il Responsabile unico di cui al successivo art. 4 presenta, di concerto con il Direttore Operativo dell'Unione, e con il coinvolgimento dei responsabili dei servizi economici finanziari e dei responsabili dei servizi personale, proposte organizzative atte ad individuare la ripartizione delle diverse competenze, attività da svolgere e responsabilità all'interno del Servizio. Le proposte organizzative devono in particolare prevedere le modalità di:
 - a) Trasferimento delle risorse economico-finanziarie dai bilanci comunali al bilancio dell'Unione;
 - b) Cessione/subentro da parte dell'Unione nei contratti di appalto attivi con i singoli comuni;
 - c) Conferimento dei beni immobili e mobili necessari alla erogazione dei servizi di cui al successivo articolo 7;
 - d) Trasferimento del personale dai comuni all'Unione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento e dal contratto collettivo nazionale e con particolare riferimento alle forme di informazione e consultazione con le OO/SS e RSU;
7. Le proposte organizzative e gestionali di cui al precedente comma dovranno essere definite in osservanza delle normative di contenimento della spesa pubblica e dei vincoli di bilancio e verranno assunte dall'Unione con appositi atti di indirizzo e gestionali.

ART. 4

DIREZIONE TECNICA DELLA STRUTTURA

1. La direzione ed il coordinamento tecnico della struttura organizzativa dell'Unione spetta al Responsabile unico della Struttura che viene nominato secondo modalità conformi alla

legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Il Responsabile gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli sportelli territoriali.

ART. 5

COORDINAMENTO POLITICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione assicurando la condivisione e la divulgazione presso i Comuni.
2. È istituita, quale forme di coordinamento e di collegamento tra la struttura organizzativa unionale e gli enti conferenti, la conferenza degli assessori dei servizi educativi e scolastici, composta dagli assessori comunali referenti per la materia delegata e dall'assessore dell'Unione delegato dal Presidente per la funzione conferita inerenti alle funzioni delegate, disciplinandone ruolo, compiti e modalità di funzionamento.
3. La Conferenza degli assessori dei servizi educativi e scolastici, presieduta dall'assessore dell'unione delegato per materia conferita, è l'organismo di supporto della giunta unionale che sviluppa analisi e proposte di fattibilità relative alle funzioni conferite all'Unione, da sottoporre alla Giunta dell'Unione stessa.
4. Il rapporto coi Comuni viene garantito da incontri periodici della struttura organizzativa con la conferenza degli assessori avente per oggetto i contenuti dell'andamento dei servizi. A tal scopo il Responsabile unico della Struttura promuove incontri periodici con la conferenza degli assessori ai servizi educativi e scolastici per aggiornare relativamente l'andamento del percorso delle attività conferite.
5. Il Presidente dell'Unione, di norma entro il mese di settembre, informa i comuni componenti l'Unione sullo stato di attuazione della convenzione nonché sullo stato di attuazione dei singoli programmi e progetti inerenti la funzione conferita mediante apposita relazione annualmente redatta dal Dittore Operativo dell'Unione e dal Responsabile unico della struttura. S'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita.
6. Sono previste e messe a disposizione del Consiglio dell'Unione e dei Consigli dei Comuni aderenti alla medesima, in concomitanza con la verifica dello stato di attuazione del DUP, forme di verifica periodica sull'andamento dei servizi e sul monitoraggio degli obiettivi programmati.

ART. 6

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato di seguito nella presente Convenzione.
2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali e altri trasferimenti pubblici o privati destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione solo qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
3. Le entrate e le spese relative alla gestione della presente convenzione sono di competenza dell'Unione.
4. I costi relativi all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione, non coperti da trasferimenti statali e regionali o da altre entrate, sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.
5. Il riparto della spesa e delle entrate a carico dei Comuni avviene secondo i seguenti criteri:
 - a) le spese e le entrate genericamente imputabili all'ufficio (spese ed entrate indivisibili), comprese le spese per la gestione amministrativa (personale amministrativo, sede e spese di funzionamento), non essendo direttamente riconducibili ai singoli Enti, verranno suddivise in base alla popolazione residente nell'anno precedente;
 - b) le spese e le entrate direttamente imputabili ad uno o più enti (spese ed entrate divisibili), comprese quelle generate dall'erogazione dei servizi a domanda individuale, verranno accertate e impegnate sul bilancio dell'Unione, e in sede di riparto verranno imputate interamente in capo agli enti che le hanno generate.

Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati.
6. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure

accollarsi l'intero onere, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

7. 7. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo triennale e un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.
8. L'Unione si impegna a trasmettere a ogni ente associato:
 - a) L'ipotesi di bilancio preventivo triennale, di norma nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
 - b) Il rendiconto di gestione di norma nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.
9. Il bilancio del servizio è su base triennale alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. La proposta di bilancio triennale di previsione del servizio è trasmessa ai singoli Comuni ogni anno, di norma, entro il mese di settembre o entro tre mesi antecedenti dalla data di approvazione dei bilanci di previsione stabilita da norme di legge e viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.
10. Ogni qualvolta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni in termini di maggiori spese o di minori entrate, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci, fatto salvo quanto previsto di seguito.
11. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.
12. La gestione dei residui relativi ad entrate e spese realizzate fino all'effettività del conferimento resta in capo ai Comuni.

ART. 7

SEDE

1. La sede legale dei servizi educativi e scolastici dell'Unione è stabilita presso il Comune di Castelfranco Emilia.
2. La sede operativa unica dei servizi amministrativi di supporto ai servizi educativi e scolastici e dei presidi territoriali di cui al precedente art. 2 comma 6 è definita dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.
3. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione.
4. La rilevazione delle sedi presso cui vengono erogati i servizi educativi e scolastici è effettuata nell'ambito dell'attività meglio descritte a precedente articolo 3 comma 6

ART. 8

BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - a) In concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - b) In comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Le spese per le utenze e per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ad uso scolastico rimarranno a carico di ciascun Comune proprietario dell'immobile.
3. Le spese per la disponibilità della sede operativa dei servizi amministrativi vengono suddivise fra gli enti firmatari della convenzione, in base alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di riferimento. La spesa complessiva per disponibilità dei locali è definita in un importo al metro quadrato uguale per tutti gli Enti aderenti. L'importo è definito dalla Giunta annualmente. Nel caso in cui la sede operativa sia oggetto di contratto di locazione, la spesa complessiva da ripartire sui diversi enti, in base al principio individuato nel capoverso precedente, sarà determinata considerando i costi di locazione, i costi delle utenze e di manutenzione ordinaria.

4. Il conferimento all'Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi fra Unione e Comune concedente.
5. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
6. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
7. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.
8. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal bilancio di previsione e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.
9. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 9

DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato in attuazione di quanto previsto dagli articoli 4, 6, 7 e 28 dello Statuto.

2. Recesso

Ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; il Consiglio dell'Unione ne prende atto. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile e ha effetto a partire dal secondo anno finanziario dall'esecutività della deliberazione di recesso.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle eventuali dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo si procederà a maggioranza dei Comuni. In ogni caso, il Comune recedente non può fare valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

Nell'ipotesi di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, le unità di personale trasferite all'Unione rientrano negli organici dei Comuni di provenienza in pari numero, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione sarà assegnato al/ai Comune/i recedente/i, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento, fatti salvi gli accordi che potranno essere definiti al fine di salvaguardare il benessere organizzativo degli operatori del servizio.

3. Revoca del trasferimento delle funzioni

La revoca all'Unione di funzioni/servizi già conferiti è deliberata dai Consigli dei Comuni interessati con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati entro il mese di aprile di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

La revoca anticipata di cui al comma 4 dell'art. 19 della L.R. 21/2012 è deliberata dai Consigli di tutti i Comuni.

Nel caso di revoca del trasferimento di funzioni o servizi conferiti, il personale trasferito all'Unione rientra negli organici dei Comuni di provenienza, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione transiterà negli organici degli Enti aderenti all'Unione secondo gli accordi che saranno assunti dalla Giunta dell'Unione stessa al momento.

In mancanza di accordo, le unità di personale trasferite all'Unione rientrano negli organici dei Comuni di provenienza in pari numero, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione sarà assegnato al/ai Comune/i recedente/i, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento, fatti salvi gli

accordi che potranno essere definiti al fine di salvaguardare il benessere organizzativo degli operatori del servizio.

4. Scioglimento dell'Unione

Lo scioglimento è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti, recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:

- a) Le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- b) La destinazione delle risorse strumentali e umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale;
- c) I rapporti finanziari conseguenti alla ripartizione dei beni.

A seguito della deliberazione di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni precedentemente conferite, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione/servizio.

Lo scioglimento avrà efficacia a partire dal secondo anno finanziario successivo all'esecutività dell'ultima deliberazione consiliare di scioglimento.

Nel caso di scioglimento dell'Unione, il personale trasferito all'Unione rientra negli organici dei Comuni di provenienza, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione transiterà negli organici degli Enti aderenti all'Unione secondo gli accordi che saranno assunti dalla Giunta dell'Unione stessa al momento.

In mancanza di accordo, le unità di personale trasferite all'Unione rientrano negli organici dei Comuni di provenienza in pari numero, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione sarà assegnato al/ai Comune/i recedente/i, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento, fatti salvi gli accordi che potranno essere definiti al fine di salvaguardare il benessere organizzativo degli operatori del servizio.

ART. 10

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione Comuni del Sorbara per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente convenzione, gli enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

2. Il Presidente dell'Unione in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio anche ubicati presso i presidi devono essere nominati "incaricati del trattamento".
4. L'Unione Comuni del Sorbara si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella Convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
6. Il Responsabile del trattamento acconsente l'accesso, previa istruttoria formalizzata, di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune detenuti e conservati presso l'Unione dei Comuni del Sorbara è disciplinato dalla vigente normativa in materia.

ART. 11

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

ART. 12

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13

SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986

ART. 14

NORME TRANSITORIE

1. In osservanza a quanto previsto dall'art.3 comma 6 e dall'art. 6 comma 11, le procedure per il trasferimento del personale e dei bilanci da parte dei Comuni aderenti dovranno completarsi entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione.
2. Al fine di garantire il corretto funzionamento del servizio e la prosecuzione delle attività già in essere, gli enti mantengono la propria organizzazione funzionale e la titolarità giuridica nell'adozione degli atti di natura gestionale, contrattuale e provvedimentale, confermando l'attribuzione delle competenze agli attuali organi burocratici, fino al decorrere dell'esercizio unificato di cui all'art.2, comma 1, del presente Regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BASTIGLIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI BOMPORTO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI NONANTOLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI RAVARINO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEL SORBARA